

Comune di Brusnengo (Biella)

**Estratto della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2021 avente per oggetto
"Modifica dell'art. 45.3 del regolamento edilizio comunale"**

(omissis)
D E L I B E R A

1 di approvare ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90,le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 di sostituire l'art. 45.3 Commissione edilizia del vigente *Regolamento edilizio Comunale* secondo il seguente testo:

45.3 Commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia, qualora individuata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, tra gli organi consultivi indispensabili nel settore urbanistico ed edilizio è nominata dalla Giunta Comunale.

2. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico o da chi legalmente lo sostituisce che la presiede, e da n. 4 componenti.

3. Per la mancanza non rimediabile di dotazione organica per il conferimento della responsabilità della posizione organizzativa del Settore Tecnico la medesima sia assunta dal Sindaco o da un assessore, nella sua prima seduta utile successiva la Commissione Edilizia provvederà ad eleggere al proprio interno il Presidente.

4. I membri elettivi sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio. E dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e delle acque. Uno dei componenti, di norma, deve essere un esperto con specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. A tal fine è acquisito agli atti il curriculum dei singoli componenti.

5. I membri elettivi possono essere scelti nell'ambito di elenchi proposti da Ordini e Collegi Professionali nonché da Enti ed Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie menzionate al comma 4.

6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, i Consiglieri Comunali, gli assessori ovvero il Sindaco o comunque organi politici.

7. La Commissione è nominata ogni cinque anni, conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza, entro tale periodo deve esser ricostituita. Prima di procedere alla nuova nomina il competente organo comunale deve acquisire la deliberazione di cui al precedente comma 1.

8. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

9. I componenti della Commissione decadono:

- a. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 6;
- b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

10. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale.

11. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

12. La Commissione, nei limiti di cui al comma 1, esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a) Concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

b) Nuova Costruzione.

c) Ampliamento.

d) Ricostruzione.

e) Ristrutturazione Edilizia che comporta la modifica sostanziale dei prospetti.

f) Ristrutturazione Urbanistica.

g) Strumenti Urbanistici Esecutivi del P.R.G.C..

h) Qualsiasi intervento per il quale gli Uffici Edilizia Privata e Urbanistica ritengano necessario il parere consultivo della Commissione Edilizia Comunale.

13. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

14. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b. convenzioni;

c. opere pubbliche;

d. argomenti per i quali sarà ritenuto utile il recepire il suo parere;

15. La Commissione, in conformità a quanto previsto dal PRG per determinati ambiti o azzonamenti, può dare indicazioni e/o suggerire criteri inerenti la qualità del progetto ed il suo inserimento nel contesto ambientale.

16. La Commissione, su convocazione del Responsabile del Servizio Tecnico, si riunisce di norma una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che detto Responsabile lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

17. Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

18. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

19. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.

20. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta del titolo abilitativo; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

21. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

22. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile dello Sportello Unico dell'Edilizia di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie interessanti il progetto edilizio in esame; ha altresì facoltà - con le

stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

23. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

24. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento della pratica o all'argomento trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

25. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.

NOTE

- La commissione edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni; in tal caso si procederà a integrare il contenuto del presente articolo.

2 di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 19/1999.

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione consiliare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte così come disposto dall'art. 3 della L.R. n. 19 del 8 luglio 1999 e s.m.i., e la trasmissione di copia della presente alla Regione Piemonte, Direzione e Pianificazione e Gestione Urbanistica;